

CAMERA DEI DEPUTATI N. 446**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati RUSSO CARLO, LUCIFREDI, PERTUSIO,
GOTELLI ANGELA, PALLENZONA, VIALE***Annunziata nella seduta del 26 marzo 1949***Modifiche agli articoli 35 e 51 del Codice della navigazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Codice della navigazione dettando, negli articoli 35 e seguenti, le norme per il rilascio di concessioni di spiagge ed arenili, riserva alle competenti autorità marittime ogni decisione sull'opportunità o meno di tali concessioni.

Lo stesso principio è seguito nell'articolo 51 del Codice della navigazione per quanto si riferisce alla estrazione e raccolta di arena, alghe, ghiaia o altro materiale nell'ambito del demanio marittimo.

Con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela delle bellezze naturali, è stato richiesto il parere della Sovrintendenza ai monumenti, quando le concessioni riguardano zone con particolari attrattive naturali o panoramiche. Il legislatore si è preoccupato che nuove costruzioni non deturpino il paesaggio, e la norma ha avuto in molti casi effetto benefico.

La legislazione in materia di concessioni di spiagge ed arenili si appalesa però ancora incompleta, perché non tiene conto di un fattore, che ha assunto particolare importanza: il fattore turistico.

Occorre considerare a questo proposito che quando furono dettate le prime norme per la disciplina del demanio marittimo, norme poi raccolte nel Codice di navigazione, l'utilizzazione delle spiagge a scopo turistico ancora non era stata iniziata, o aveva un trascurabile importanza.

Oggi invece il movimento turistico, nei mesi estivi, nei centri balneari, ha un'importanza economica di notevolissimo rilievo, e costituisce la principale risorsa per molte cittadine e paesi rivieraschi.

Appare perciò opportuno che nel rilascio di concessioni per l'occupazione di spiagge e di arenili, da parte dell'autorità marittima, di ciò si tenga conto, anche per ovviare a contrasti che, con le attuali norme, inevitabilmente sorgono tra gli interessi locali e le disposizioni emanate dagli organi autorizzati al rilascio delle concessioni.

Come con la legge del 1939 è stato richiesto il parere della Sovrintendenza ai monumenti per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, così appare logico che, prima di consentire costruzioni che riducono l'area utilizzabile agli scopi balneari, nei centri riconosciuti azienda di cura, soggiorno e turismo, siano interpellati gli Enti provinciali per il turismo, affinché vi sia la garanzia che dalle nuove costruzioni non derivi un danno per lo sviluppo del movimento turistico.

Con la proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, si propone di adeguare la vigente legislazione alle esigenze turistiche, senza naturalmente ledere le prerogative dell'autorità marittima, unica competente per il rilascio di concessioni.

In particolare, per quanto si riferisce alla disciplina delle concessioni (articolo 1) si propone di mantenere — anche nei riguardi del richiesto parere — la distinzione, già formulata nell'articolo 36 Codice della navigazione, tra concessioni di durata superiore o inferiore ai nove anni.

Nel primo caso si ritiene che il parere debba essere dato dal Commissariato per il turismo, per il vincolo che la concessione importa, mentre nel secondo caso si ritiene opportuno che il parere sia dato dall'Ente pro-

vinciale per il turismo competente territorialmente.

È preferibile che il parere sia richiesto all'Ente provinciale per il turismo, piuttosto che all'azienda locale di cura, soggiorno e turismo, come a prima vista sembrerebbe più naturale, per le maggiori garanzie che, per la sua organizzazione, offre l'Ente provinciale per il turismo nei confronti delle aziende di soggiorno — soprattutto di quelle dei centri minori — che talvolta non hanno un'efficiente struttura.

Con l'articolo 2 si affronta la *vexata quaestio* dell'estrazione e raccolta di arena sulla spiaggia.

Data la diversa natura ed estensione delle spiagge italiane vi sono regioni dove l'estrazione di sabbia non appare dannosa ed in alcuni casi, può essere benefica; vi sono invece altre regioni — come ad esempio la Liguria — dove le estrazioni di sabbia avvenute in questi ultimi anni, e che continuano tuttora, sia pure in misura ridotta, hanno avuto gravissime conseguenze di ordine economico (distruzione di spiagge), e mettono in pericolo la sicurezza degli abitati e dei manufatti stradali e ferroviari, obbligando lo Stato ad intervenire con costosissime opere di protezione, che solo raramente raggiungono lo scopo prefisso.

Poiché non è possibile fissare in materia un principio unico per tutta l'Italia (il divieto, per esempio, di estrazione di sabbia nei centri riconosciuti stazioni di cura e soggiorno), per le diverse condizioni naturali, si ritiene però opportuno che, considerata l'importanza grandissima che le spiagge hanno agli effetti turistici per tutta l'economia nazionale, ogni nuova concessione di estrazione debba essere subordinata al parere degli Enti provinciali per il turismo, competenti territorialmente.

Nell'articolo 4 si prevede un'ipotesi particolare di estrazione di arena, quella effettuata con draghe aspiranti. Tale sistema, che non permette il controllo quantitativo del materiale estratto, e quindi si appalesa particolarmente pericoloso, deve essere in via generale soppresso, fatta eccezione per le località dove è evidente il protendimento della spiaggia, nel qual caso è comunque indispensabile che l'Ente provinciale per il turismo, territorialmente competente, sia chiamato a dare il benessere per questa forma di estrazione.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni di ordine generale e di carattere particolare suesposte ci auguriamo che la presente proposta di legge, che si propone la tutela del patrimonio turistico, possa avere il vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 35 Codice della navigazione è subordinato, per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, al parere favorevole del Commissariato per il turismo, in caso di concessioni di durata superiore agli anni nove, e dell'Ente provinciale per il turismo competente territorialmente in tutti gli altri casi.

ART. 2.

La concessione per l'estrazione e raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, deve essere subordinato al parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo competente territorialmente.

L'amministrazione marittima, di concerto con l'Ente provinciale per il turismo competente, determinerà nell'atto di concessione le prescrizioni e cautele particolari idonee a garantire che l'estrazione rimanga nei limiti dei quantitativi consentiti.

ART. 3.

L'estrazione sottomarina di arena effettuata nel mare territoriale prospiciente località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo è di regola vietata.

Può essere consentita, in via del tutto eccezionale, previo benestare dell'Ente provinciale per il turismo competente territorialmente, solo quando risulti evidente l'incremento dell'arenile per una notevole estensione.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.